

Publicato il 12/07/2022

**N. 01019/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2015, proposto da:
Hotel degli Aranci s.r.l., Spiaggia Lunga s.r.l., Le Diomedee s.r.l., Le Orchidee s.r.l., Punta Lunga s.r.l., S.L.T. Gargano s.r.l., Il Gabbiano s.r.l., Il Sagittario s.r.l., Immobiliare Peschici s.r.l., Vieste in Tour s.r.l., Giuseppe Vescera, Oasi Club Hotel di Vescera Domenico & C. s.n.c., Hotel Falcone di Falcone Antonio & C. s.a.s., Molinella s.r.l., Camping del Turco di Clemente Carlo & C. s.n.c., Pelle di Fusco Pietro & C. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

contro

Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fusillo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

***per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,***

- della delibera di Consiglio comunale n. 3 del 5.5.2015 del Comune di Vieste di “approvazione piano finanziario e determinazione tariffe Tari anno 2015”, pubblicata fino al 21.5.2015;
- nonché di ogni altro atto al predetto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Le ditte ricorrenti sono titolari di imprese che operano nel settore turistico-ricettivo nel Comune di Vieste: in particolare, alcuni gestiscono strutture alberghiere con ristorante; altri campeggi; altri, infine, stabilimenti balneari; alcuni, poi, sono titolari nello stesso tempo di strutture ricettive e/o camping unitamente a stabilimenti balneari.

Con l’impugnata delibera del Consiglio comunale n. 3 del 5.5.2015 l’Amministrazione approvava il piano finanziario e stabiliva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all’anno 2015, determinando un generale incremento delle tariffe relative alle utenze non domestiche, con particolare riferimento a quelle qui d’interesse.

Dal provvedimento oggetto di gravame si rileva che, per il Comune di Vieste, “secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad € 5.493.010,46 ... al lordo dell’importo di € 626.810,09 risultante dallo scostamento negativo tra gettito preventivato e gettito consuntivo dovuto a eventi imprevedibili non

dipendenti dalla negligente gestione del servizio (aggiunto ai Costi generali di gestione CGG)”.

Quest’ultimo importo, sommato a quello di € 264.969,25, corrispondente alla voce di costo CGG, come riportata nel “piano economico-finanziario R.U. - anno 2015”, ha determinato un aumento della componente in questione, risultata, pertanto, pari ad € 891.779,34 (rispetto all’importo di € 200.269,59 considerato nell’anno 2014).

L’incremento del costo complessivo del servizio che ne è derivato ha dato luogo ad un aumento delle tariffe, così come suindicato.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio le ricorrenti contestavano la delibera in epigrafe indicata, deducendo censure così riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 654 legge n. 147/2013; violazione ed erronea applicazione dell’art. 15 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 2 dlgs n. 507/1993; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, lett. d) d.p.r. n. 158/1999; eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presupposizione, carente istruttoria: la delibera impugnata avrebbe determinato la nuova tariffa TARI 2015 in base ai “mancati introiti”, calcolati per un totale di € 626.810,09, in violazione dell’art. 1, commi 639 e 654 legge n. 147/2013, laddove si prevede che le tariffe della TARI sono definite unicamente in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; inoltre, sarebbe stata omessa da parte della P.A. in violazione dell’art. 69, comma 2 dlgs n. 507/1993 qualsivoglia motivazione circa la natura e la tipologia dei presunti eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente gestione del servizio che avrebbero dato luogo allo scostamento tra il gettito preventivato e quello consuntivo portato ad incremento del piano finanziario relativo al 2015 in ossequio a quanto previsto dall’art. 15 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale

(IUC) in forza del quale “l’eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell’anno successivo, mentre l’eventuale differenza negativa tra gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell’anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio”;

2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 15 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) anche in relazione all’art. 1, commi 639, 654 e 656 legge n. 147/2013; eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea e carente motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento: vi sarebbe altresì difetto di motivazione, prescritta dall’art. 15 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e dall’art. 1, commi 639, 654 e 656 legge n. 147/2013; invero, il minor gettito derivante da soccombenza del Comune in contenziosi tributari non sarebbe ascrivibile alle ipotesi contemplate dall’art. 1, comma 656 legge n. 147/2013 (in forza del quale “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”), ovvero agli eventi imprevedibili di cui all’art. 15 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), essendo il vero evento imprevedibile riconducibile all’ipotesi di forza maggiore; non sarebbe quindi possibile porre a carico dei contribuenti le conseguenze negative degli errori dell’Amministrazione nella gestione del tributo, utilizzando l’incremento delle tariffe per porvi

rimedio; ciò sarebbe in contrasto con la *ratio* sottesa alla disciplina della TARI, come in passato per Tarsu e Tares, ossia quella di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in relazione ai costi di gestione dello stesso, imponendo la normativa vigente (*i.e.* art. 1, commi 639 e 654 legge n. 147/2013) di determinare le tariffe in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ad esso relativi.

2. - Si costituiva in giudizio il Comune di Vieste, resistendo al gravame.

3. - All'udienza pubblica del 29 giugno 2022 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

4.1. - Preliminarmente questo Collegio rileva l'ammissibilità del presente ricorso rivolto unicamente avverso un regolamento contenente norme secondarie generali e astratte con riferimento alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015 nel Comune di Vieste, posto che - in linea con lo schema delineato dall'art. 7, comma 5 dlgs n. 546/1992 (secondo cui "Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente") - le ditte ricorrenti hanno dimostrato con la produzione del 19.1.2022 di aver impugnato gli atti applicativi del citato regolamento dinanzi al Giudice tributario munito di giurisdizione sugli stessi atti.

4.2. - Con il primo motivo di gravame le ditte interessate hanno anzitutto dedotto correttamente che la normativa di riferimento di rango primario (art. 1, comma 654 legge n. 147/2013) non contempla affatto la possibilità di ricomprendere, ai fini del raggiungimento della copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, somme derivanti da "mancati introiti".

Dalla lettura combinata degli artt. 1, comma 654 legge n. 147/2013 e 15 dlgs n. 36/2003, si desume infatti che alla copertura in parola concorrono

esclusivamente: “i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (che sono quelli per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche n.d.r.), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [...]”.

Nello specifico, i costi di cui all’art. 15 dlgs n. 36/2003 sono costituiti da quelli “di realizzazione e di esercizio dell’impianto”, da quelli “sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria”, da quelli “stimati di chiusura” dell’impianto stesso, nonché da quelli “di gestione successiva alla chiusura” per un periodo pari a quello indicato nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica.

Nessuna disposizione di legge, pertanto, contempla tra le voci che concorrono a determinare le tariffe TARI “i mancati introiti” il cui ammontare l’Amministrazione resistente ha illegittimamente ritenuto di computare ai fini della determinazione del costo generale del servizio per l’anno 2015.

In ogni caso, l’introduzione di un siffatto elemento di novità rispetto all’esercizio precedente avrebbe richiesto - ai sensi degli invocati artt. 69, comma 2 dlgs n. 507/1993, 15 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e art. 1, comma 656 legge n. 147/2013 - una puntuale esplicitazione delle ragioni che lo hanno determinato, esplicitazione che nel caso che qui interessa difetta del tutto.

In particolare, sul punto è stato affermato che “... l’ente locale, nella delibera con la quale determina gli importi dovuti per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, deve esplicitare con chiarezza tutte le risultanze istruttorie, fornendo motivazione dettagliata delle ragioni delle proprie decisioni ... non essendo sufficiente a tal fine il mero richiamo a generiche esigenze di regolarità di bilancio ...” (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 2.12.2015, n. 1056).

Va, altresì, rimarcato che la circostanza del minor gettito derivante da soccombenza del Comune in contenziosi tributari - come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente - non è ascrivibile alle ipotesi contemplate dall'art. 1, comma 656 legge n. 147/2013 (in forza del quale "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente"), ovvero agli eventi imprevedibili di cui all'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (secondo cui "l'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio"), essendo il vero evento imprevedibile riconducibile all'ipotesi di forza maggiore, non sussistente nella fattispecie in esame.

Non è, quindi, possibile porre a carico dei contribuenti le conseguenze negative degli errori dell'Amministrazione nella gestione del tributo, utilizzando l'incremento delle tariffe per porvi rimedio. Ciò è in contrasto con la *ratio* sottesa alla disciplina della TARI, come in passato per Tarsu e Tares, ossia quella di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in relazione ai costi di gestione dello stesso, imponendo la normativa vigente (*i.e.* art. 1, commi 639 e 654 legge n. 147/2013) di determinare le

tariffe in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ad esso relativi.

Peraltro, la possibilità che tra le componenti di costo possano essere ricompresi anche gli eventuali mancati ricavi è stata introdotta nell'ordinamento solo nel giugno 2015 dall'art. 7, comma 9, del decreto-legge 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125, il quale, aggiungendo il comma 654-*bis* all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che «Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)».

Orbene, come è noto, la delibera oggetto dell'impugnativa in esame risale al mese precedente (e precisamente al giorno 5 maggio 2015): è evidente, pertanto, che in ossequio al principio del *tempus regit actum*, per cui ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica, tale innovativa disciplina non è applicabile alla fattispecie in discorso.

Del resto, l'espressa introduzione ad opera del legislatore del 2015 della possibilità di considerare i mancati ricavi tra le componenti della tariffa a partire da un momento successivo all'adozione della delibera impugnata con il ricorso in epigrafe esclude che una siffatta possibilità fosse ammessa in epoca anteriore.

5. - Pertanto, dalle argomentazioni in precedenza esposte discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della delibera impugnata.

5.1. - Ogni altra doglianza articolata da parte ricorrente resta assorbita.

6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Condanna il Comune di Vieste al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO